

Commiss. Trib. Reg. Umbria Perugia Sez. IV, Sent., 26/11/2013, n. 236**Fatto****Diritto****P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA

QUARTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

ABBRUTI PIETRO - Presidente

MAGNINI LETIZIA - Relatore

TEMPERINI FRANCESCO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 359/13

depositato il 12/06/2013

- avverso la sentenza n. 50/1/13

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA

contro: (...) S.R.L.

difeso da:

FUMAROLA AVV.STEFANO

VIA ABRUZZO N.1 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

(...) & c. S.A.S.

(...)06132 PERUGIA PG

difeso da:

CANNEORI AVV. EMANUELA

VIA MANZONI N.82 06100 PERUGIA PG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITA' 2012

Svolgimento del processo

La (...) di (...)a e C. S.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...), notificato in data 12/07/2012 dalla (...) S.r.l., concessionaria del Comune di Perugia per l'accertamento e la riscossione delle imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

Con detto atto (...)S.r.l. ha chiesto il pagamento dell'imposta in relazione a otto mezzi pubblicitari esposti dalla (...) S.a.s. presso un punto di vendita di generi alimentari; in particolare la concessionaria ha contestato la presenza dei seguenti mezzi:

1. un'insegna di complessivi mq. 9 illuminata con faretti, costituita da due scritte (...) - "L'Umbria dalla terra alla tua tavola" inserite nella raffigurazione di un paesaggio rurale che copre l'intera superficie dell'ingresso laterale del negozio
2. n. 2 scritte "B(...)" - "L'Umbria dalla terra alla tua tavola" poste sulle vetrine laterali dell'ingresso principale del negozio, di complessivi mq. 2
3. n. 1 scritta "tutto sfuso" realizzata con cartoncini colorati su di una vetrina laterale di mq. 1
4. n. 1 cartellone recante la scritta "alimentari - tutto sfuso - legumi, cereali, ecc" posto su altra vetrina di mq. 1
5. n. tre messaggi recanti scritte varie (mercoledì pane fresco, fattoria (...), ecc.) di complessivi mq. 3.

Complessivamente veniva richiesta un'imposta di 1.198,39 oltre sanzioni per omessa dichiarazione nella misura del 100%, per un totale di Euro 2.418,00

La contribuente impugnava detto avviso ed eccepiva:

- che le insegne principali "(...)" debbono considerarsi insegne di esercizio esentate dal pagamento del tributo ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, *D.Lgs. n. 507 del 1993*, in quanto di superficie inferiore a mq. 5; in via subordinata eccepiva che la superficie tassabile andrebbe ricalcolata escludendo le ante della vetrina interessate solo dal disegno e non occupate da alcuna scritta;

- che gli altri messaggi pubblicitari sono parimenti esenti dal pagamento del tributo ai sensi dell' *art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993*, trattandosi di mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;

- con riferimento ai "messaggi vari" si eccepiva anche il difetto di motivazione, in quanto la generica dizione utilizzata nell'avviso di accertamento non consentiva al contribuente di svolgere efficace difesa.

La (...) S.r.l. si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della legittimità dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso.

Appella la contribuente e deduce omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione nella parte relativa ai "messaggi vari"; ripropone le deduzioni del primo grado circa i criteri per l'individuazione e la misurazione della superficie imponibile; eccepisce l'omessa pronuncia sulla richiesta di c.t.u..

La contribuente chiede la sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell' *art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992*, che ritiene applicabile al procedimento d'appello ai sensi dello *art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992*.

La (...) S.r.l. si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale sul motivo di ricorso inerente la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.

In primo grado la ricorrente aveva dedotto in proposito che l'accertamento non era adeguatamente motivato con riferimento alla voce "messaggi vari", in quanto la indeterminatezza della descrizione non permetteva al contribuente di comprendere le esatte ragioni della pretesa erariale e di difendersi adeguatamente.

La Commissione osserva in proposito che le indicazioni contenute nell'avviso di accertamento, seppure connotate da una certa genericità, soddisfano tuttavia gli obblighi motivazionali previsti dalla legge, essendo individuato il presupposto di fatto (cartelli con scritte varie posizionati sulle vetrine, di superficie complessiva di mq. 3) e le ragioni giuridiche, con i relativi riferimenti normativi, che hanno determinato l'accertamento.

Con il secondo motivo l'appellante torna a dedurre che il mezzo pubblicitario di mq. 9 individuato nell'avviso di accertamento come "raffigurazione + (...)" deve essere considerato insegna di esercizio e, pertanto, esentato dal pagamento del tributo.

La Commissione rileva innanzi tutto che il mezzo pubblicitario in questione, rappresentato da fotografie in atti, è costituito da una vetrofania che copre l'intera superficie della porta di ingresso e delle due vetrine immediatamente contigue a destra ed a sinistra, rappresentando un paesaggio agreste; all'interno di tale paesaggio è inserita per due volte la scritta "(...)à - L'Umbria dalla terra alla tua tavola".

L'appellante deduce che deve essere considerata insegna sola la zona delle vetrine in cui è racchiusa la scritta, in quanto la raffigurazione grafica sulla restante parte delle vetrine svolge la mera funzione di supporto strumentale ed è privo di valenza pubblicitaria; operando in tale modo la superficie imponibile (minima superficie piana in cui è inserita la scritta) sarebbe inferiore ai mq. 5 e pertanto ricorrerebbe l'esenzione ex art. 17 comma i-bis *D.Lgs. n. 507 del 1993*.

La Commissione non ritiene di poter condividere la deduzione ed il motivo di appello.

Come risulta dalla documentazione fotografica in atti, poco sopra descritta, lo sfondo illustrato è chiaramente concepito e realizzato per costituire, insieme alla scritta, un unico messaggio pubblicitario: il forte messaggio di richiamo alla natura, con il gradevole paesaggio di campi coltivati, si collega all'insegna che fa riferimento a prodotti biologici e l'insieme ha un indubbio e sicuramente voluto effetto di richiamo

dell'attenzione della potenziale clientela.

La Corte di Cassazione ha affermato che la misura dell'imposta relativa alla pubblicità, va calcolata, ai sensi dell' *art. 7 comma 1 D.Lgs. n. 507 del 1993*, "sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche delle parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario" (Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2002, n. 7031).

In conclusione è quindi corretto il calcolo della superficie del mezzo pubblicitario in mq. 9, come effettuato nell'avviso di accertamento; pertanto non ricorre il presupposto dimensionale perché possa applicarsi l'esenzione di cui all'*art. 17 comma i-bis D.Lgs. n. 507 del 1993* .

Non si può accogliere nemmeno la richiesta subordinata di ricalcolo della superficie imponibile limitandola a quella delle due sole porte ed escludendo le vetrine, che sono interessate solo dal disegno e non dalle scritte.

Infatti la rappresentazione grafica è concepita e realizzata come una sola ed unica immagine, che copre le due porte e le due vetrine relativamente adiacenti senza soluzione di continuità.

Con il terzo motivo di ricorso l'appellante contesta che gli altri messaggi pubblicitari (descritti in punto di fatto ai numeri 2, 3, 4, 5) non sono sottoposti ad imposizione ai sensi dell' *art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993*, avendo superficie a mezzo metro quadrato.

Tale norma stabilisce che sono esenti dall'imposta:

"a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;"

La Commissione osserva che nella fattispecie in ciascuna vetrina sono apposti più cartelli pubblicitari che, seppure singolarmente hanno dimensione inferiore al mezzo metro quadro, sommati con gli altri presenti nella stessa vetrina superano detto limite.

Pertanto non ricorre l'esenzione di legge, essendo il limite di legge di mezzo metro quadro riferito a ciascuna vetrina e non a ciascun cartello.

Infine la sentenza appellata non merita censure neanche nella parte in cui non ha ritenuto di dover fare ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio per individuare le misure delle superfici delle insegne.

La nomina di un consulente tecnico rientra nei poteri discrezionali della commissione tributaria ai sensi dell' *art. 37 D.Lgs. n. 546 del 1992*, senza che sia necessaria espressa motivazione sul punto; peraltro nella fattispecie non ne ricorreva la necessità, non essendo contestate le misure, ma il criterio di individuazione della superficie da misurare.

La sentenza impugnata merita integrale conferma; si ritengono tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

La richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato resta assorbita dalla decisione nel merito.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Spese compensate.

Perugia, il 28 ottobre 2013.

Copyright 2012 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati